CAMERA DEI DEPUTATI N. 1907

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZARATTI

Disposizioni in materia di identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico e di applicazione di microtelecamere alle uniformi

Presentata il 3 giugno 2024

Onorevoli Colleghi e Colleghe ! — L'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, garantisce a ogni individuo il diritto alla libertà d'opinione e di espressione.

Tuttavia, recentemente si registrano un clima vessatorio e comportamenti anticostituzionali nei confronti sia della popolazione carceraria sia di coloro che manifestano in favore della giustizia climatica o per la pace in Palestina.

Dopo gli episodi di cronaca in cui alcuni agenti della polizia hanno caricato giovani manifestanti durante cortei pacifici, è tornato di attualità il dibattito sulla possibilità di introdurre appositi codici di riconoscimento e di applicare le microtelecamere, cosiddette « *bodycam* », alle uniformi per l'identificazione del personale delle forze dell'ordine durante lo svolgimento del servizio.

In Italia gli agenti di polizia devono identificarsi soltanto quando sono in borghese, ossia quando usano abiti civili; la legge infatti prevede l'obbligo di portare con sé la tessera di riconoscimento, ma non di esibirla. Solo nel caso di servizio in borghese gli stessi devono portare sull'abito in modo visibile una placca di riconoscimento.

Il regolamento dell'Arma dei carabinieri impone di portare con sé la tessera di riconoscimento nel caso di servizi svolti in borghese.

Il 19 settembre 2001 il Consiglio d'Europa ha approvato, con la raccomandazione REC (2001)10, il codice europeo di etica della polizia, che invita da tempo gli Stati membri a far sì che, nel corso di manifestazioni pubbliche, ciascun agente di polizia sia riconoscibile e identificabile.

Dopo dieci anni, il 12 dicembre 2012, il Parlamento europeo, con la risoluzione (2011/2069(INI)) sulla situazione dei diritti

fondamentali nell'Unione europea, ha esortato gli Stati membri a introdurre il numero identificativo per le forze dell'ordine.

È ormai improcrastinabile la previsione di misure che consentano l'identificazione degli agenti impegnati in operazioni di ordine pubblico, anche perché singoli episodi di uso ingiustificato della forza possono innescare pericolose generalizzazioni, in particolare nei casi in cui si riscontrano difficoltà rispetto all'accertamento delle responsabilità e delle sanzioni da applicare.

Di tutt'altro tenore sono alcune proposte della maggioranza, presentate nella legislatura corrente, che addirittura prevedono la sanzione penale della reclusione nei confronti di coloro che protestano contro la realizzazione di un'opera pubblica o di un'infrastruttura strategica, come il ponte sullo stretto di Messina. L'atto di stampare e distribuire un volantino potrebbe dunque essere perseguito penalmente, prevedendo altresì la reclusione da quattro a venti anni nei confronti di chi, con immagini o atti simbolici, possa minacciare il blocco di opere infrastrutturali.

Per chi protesta, quindi, sarebbe prevista una pena tripla rispetto alla corruzione e ad altri reati gravi come la rapina: siamo in una vera emergenza democratica.

Le Forze di polizia detengono un ruolo fondamentale nella gestione dell'ordine pubblico e nella tutela dei cittadini e delle cittadine. Una funzione, questa, che porta con sé un alto grado di complessità e che implica la necessità di dotarsi di adeguati strumenti per la prevenzione di eventuali abusi di diritto che potrebbero verificarsi. Occorre, dunque, intervenire per introdurre una normativa che renda possibile a tutti gli effetti l'identificazione del personale delle Forze di polizia tramite appositi strumenti.

In un'ottica internazionale, nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea, l'identificazione degli agenti di polizia che si occupano di ordine pubblico è già una regola diffusa. Una normativa nazionale che operi in questa direzione darebbe seguito anche alla citata richiesta del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 in cui, come si è detto, si esortano gli Stati membri a garantire che il personale di polizia sia dotato di un numero identificativo e dimostrerebbe, a livello internazionale, l'impegno dell'Italia nella prevenzione dalle violazioni dei diritti umani. Un ulteriore strumento che può essere introdotto a tutela del cittadino e dell'agente di polizia è la microtelecamera da apporre sui caschi o sulle divise degli agenti, cosiddetta « *bodycam* », con l'obiettivo di filmare, dall'inizio alla fine del servizio, l'attività svolta. Ove utilizzata in maniera corretta, la *bodycam,* associata ai codici identificativi, può costituire un mezzo idoneo ad agevolare il riconoscimento di eventuali responsabilità.

La presente proposta di legge riprende parzialmente i contenuti della circolare del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza del 18 gennaio 2022. Secondo la citata circolare « Il modello organizzativo di governo e gestione dell'ordine pubblico in occasione di eventi di rilievo e/o a rischio, già delineato con precedenti direttive a carattere generale, ha messo chiaramente in luce come una puntuale ed efficace attività di documentazione video-fotografica degli stessi, soprattutto nelle fasi critiche, risponda a diverse finalità, sia con riferimento a specifiche esigenze probatorie sia sul piano della comunicazione istituzionale. In tale prospettiva, nel novero delle dotazioni a supporto delle attività operative, vanno inserite le *bodycam* in assegnazione al personale dei Reparti Mobili e dei Reggimenti/Battaglioni dell'Arma dei Carabinieri, quale ulteriore strumento di documentazione degli accadimenti e, nel contempo, di tutela del personale operante (...) Prima di dare avvio all'impiego di tali nuovi dispositivi, in adesione al quadro normativo concernente la protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, è stata preventivamente effettuata una valutazione di impatto (VIPD) per l'individuazione delle misure organizzative e tecniche, atte a mitigare, in occasione dell'utilizzo delle *bodycam*, i rischi connessi al trattamento dei dati personali. La VIPD, in ossequio alla normativa vigente, è stata trasmessa al Garante per la *privacy*, di cui sono state recepite le preventive osservazioni ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Obbligo di utilizzo dell'uniforme di servizio)

1. Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare in servizio di ordine pubblico, nonché durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e dalla presente legge.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di microtelecamere)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impiegato nei servizi di ordine pubblico nonché durante le manifestazioni di piazza o sportive sono dotate di microtelecamere per la ripresa di quanto avviene nei servizi di ordine pubblico in cui l'operatore viene impiegato, fermo restando il divieto di utilizzo per scopi di identificazione univoca o di riconoscimento facciale, in assenza di notizia di reato.

2. Le microtelecamere sono attivate dai tecnici delle Forze di polizia per la durata di tutto il servizio. A conclusione del servizio gli operatori consegnano le registrazioni ai tecnici preposti, che provvedono al salvataggio delle stesse su appositi supporti informatici.

3. Le registrazioni effettuate con le microtelecamere sono conservate per ventiquattro mesi al termine dei quali, qualora non si ravvisi notizia di reato, sono automaticamente cancellate. All'atto dell'iscrizione della notizia di reato il pubblico ministero acquisisce immediatamente i video relativi agli operatori e alle operazioni cui il fatto si riferisce.

4. L'utilizzo delle microtelecamere avviene secondo le modalità stabilite nell'allegato A della presente legge.

Art. 3.

(Sanzioni amministrative)

1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.

2. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2, la struttura periferica dell'autorità in cui è incardinato l'operatore è sottoposta a immediata ispezione da parte del Ministero competente, al fine di verificare il grado di attuazione delle disposizioni della presente legge e l'uso delle dotazioni previste dalla legge medesima. I risultati dell'ispezione sono trasmessi immediatamente alle Camere.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ALLEGATO A
(Articolo 2, comma 4)

1. L'utilizzo delle microtelecamere avviene secondo le seguenti modalità:

a) l'avvio della registrazione è disposto dall'ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio o del settore ogni qualvolta l'evoluzione degli scenari faccia intravedere l'insorgenza di situazioni di pericolo concrete e reali o di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero quando siano commessi fatti che costituiscono reato;

b) la registrazione può essere avviata anche su iniziativa del capo contingente ovvero del capo o comandante di squadra cui sono assegnate le videocamere, laddove emerga l'urgente necessità di documentare episodi che configurino le fattispecie di cui alla lettera *a)* e non sia possibile l'intervento dell'ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio o del settore, il quale deve comunque esserne informato appena possibile;

c) la registrazione è interrotta quando viene meno la necessità di documentare gli eventi, su disposizione dell'ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio o del settore ovvero su disposizione del capo contingente o del capo o comandante di squadra, quando non sia possibile l'intervento dell'ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio o del settore, il quale deve comunque esserne informato appena possibile;

d) qualora l'ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio o del settore, per urgenti esigenze operative di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, ravvisi la necessità di visionare subito le immagini, può procedervi anche nell'immediatezza della registrazione;

e) al rientro dal servizio, tutte le microtelecamere sono immediatamente collegate al totem multimediale *(docking station)* presente presso i reparti mobili ovvero presso i battaglioni, a cura dell'operatore appositamente autorizzato al trattamento dei dati da parte del dirigente del reparto ovvero del comandante del reggimento o del battaglione, per lo scaricamento dei *file*. Con tale operazione i *file* sono cancellati automaticamente dalla memoria delle videocamere e spostati in uno spazio di archiviazione dedicato, cui gli operatori della Polizia scientifica abilitati possono accedere per la ricerca, la visualizzazione e l'estrazione di copia delle immagini che, in caso di condotte penalmente rilevanti, sono trasmesse, dall'ufficio procedente, all'autorità giudiziaria. I contenuti multimediali sono conservati dal sistema, in via ordinaria, per almeno ventiquattro mesi dalla data delle videoriprese. In caso di utilizzo delle immagini a fini probatori nei procedimenti amministrativi o penali, sono previsti termini di conservazione più lunghi;

f) ciascun dipendente autorizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, deve essere preventivamente istruito circa le modalità di utilizzo dei dispositivi e gli ambiti entro cui lo stesso deve operare. La formazione del personale deve essere adeguatamente documentata, anche mediante specifici incontri da svolgere prima dell'utilizzo dei dispositivi.

PAGINA BIANCA

19PDL0093990